



Emilio Emmolo

Le modifiche del 2012 alla disciplina sui controlli delle esportazioni di armi della legge 185 del 1990

1. Introduzione

Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 ha modificato la legge n. 185/1990 sul controllo dell'esportazione dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa¹.

L'aggiornamento della legge 185 è stato realizzato per adeguare il sistema dei controlli ai cambiamenti intervenuti nel commercio di armi. Un settore su cui la globalizzazione ha provocato una serie di profonde trasformazioni a livello europeo e internazionale. Le industrie della difesa sono diventate holding internazionali, con partecipazioni incrociate, che fanno coproduzioni di progetti internazionali.

Modifiche alla legge 185 erano già intervenute con la legge 146 del 2003 che aveva già profondamente semplificato gli scambi intracomunitari per i programmi di collaborazione governativa che vedano coinvolti più Stati. Le modifiche del 2003 erano state, in particolare, al centro di un ampio dibattito che aveva portato il Parlamento ad approvare sei emendamenti proposti dalla coalizione di associazioni e istituti di ricerca che chiedeva di non ridurre i controlli sul commercio internazionale di armi.

E' la prima volta che il legislatore interviene attraverso lo strumento del decreto legislativo per modificare la disciplina del commercio di armi. In particolare, la legge delega approvata dal Parlamento conteneva una serie di

¹ La legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), all'articolo 12, delegava infatti al Governo l'attuazione della direttiva. Si veda Emmolo, E., *La legge comunitaria 2010 e le modifiche alla legge 185 del 1990 sui trasferimenti di armi*, "Sistema Informativo a Schede", Archivio Disarmo, Maggio 2011.



indirizzi molto generici, lasciando sostanzialmente ampia discrezionalità al Governo. Giovi ricordare che la legge delega è stata approvata durante il Governo Berlusconi e, successivamente, il decreto delegato è stato emanato dal Governo Monti.

Le modifiche sono intervenute su molte previsioni della legge 185 con l'estensione dei controlli e dell'applicazione a una serie di attività prima non previste, come ad esempio l'intermediazione e la delocalizzazione produttiva. I controlli previsti dalla legge 185/1990 sono estesi alle armi da fuoco se esportate a forze armate o di polizia. Sono state introdotte una serie di modifiche sostanziali al trasferimento di materiali d'armamento all'interno dell'Unione Europea. In sostanza, la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati. I trasferimenti di armi dall'Italia ad altri paesi dell'Unione Europea nell'ultimo anno (2011) sono stati circa il 28% del totale.

Si mettono di seguito in evidenza le principali modifiche che l'intervento legislativo ha comportato al sistema di controllo degli armamenti e, in particolare, all'estensione dei controlli alle armi da fuoco, alla regolamentazione dell'intermediazione, ai trasferimenti all'interno dell'Unione Europea.

2. Le modifiche ai controlli e ai divieti

Il decreto legislativo contiene una serie di modifiche importanti ai controlli e ai divieti contenuti nell'art. 1 della legge 185/1990.

Si estende l'applicazione della disciplina anche ai casi di delocalizzazione produttiva, ovvero il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi e di fasi di lavorazione di armamenti nel territorio di Paesi terzi, e di trasferimenti intangibili. La domanda di autorizzazione al Ministero degli affari esteri andrà quindi richiesta non solo per l'esportazione, ma anche per l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia.

Una novità, poi, è la previsione di un "potere di veto" da parte dei servizi di intelligence sulle esportazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza², in presenza di informazioni classificate (ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza³) deve esprimere pareri vincolanti sul rilascio dell'autorizzazione all'avvio delle trattative contrattuali e al

² Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Il DIS assicura l'unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza, coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI.

³ Le classifiche attribuibili previste dall'articolo 42, comma 3, della legge, n. 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato.



rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e della licenza globale e individuale⁴. Inoltre, in presenza di informazioni classificate, il Dipartimento informazioni per la sicurezza autorizza direttamente le operazioni e le attività di transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza e la possibilità che imprese organizzino seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza. Si tratta di una disposizione, che, a un tenore letterale, avoca ai servizi segreti della Presidenza del Consiglio la decisione politica sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'export attraverso un parere vincolante. L'estensione di tali poteri peraltro sembra molto ampia. In materia di armi, infatti, è possibile che moltissime domande di licenza da parte di un'impresa comprendano informazioni coperte dal segreto di Stato in relazione, ad esempio, alle relazioni nello scacchiere internazionale del Paese acquirente, alla situazione delle sue forze di sicurezza, alla stessa impresa produttrice etc. In tutti questi casi, la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento che coordina il lavoro dei servizi segreti italiani, avrà il potere di dare parere vincolante.

L'introduzione di questa previsione non è prevista dalla legge delega⁵ e, di fatto, introduce un potere di veto dei servizi segreti sulle decisioni prese dal Ministero degli esteri e di quello della difesa.

Ad una lettura attenta, deve ritenersi che il Dipartimento della Presidenza del Consiglio possa esercitare una sorta di potere di veto, ovvero negare un'autorizzazione che il Ministero degli Affari Esteri aveva deciso di accordare. Non potrebbe, infatti, essere possibile che il Dipartimento emetta parere vincolante positivo su un'autorizzazione negata ai sensi dei divieti di cui all'art. 1 comma 6 della legge 185 del 1990.

2.1 I divieti

Con le modifiche apportate dal decreto legislativo all'art. 1 della legge 185 del 1990, si estende l'applicazione dei divieti anche al transito e all'intermediazione di armi. Si tratta di una previsione importante per azionare i controlli anche su tali attività. Inoltre, è introdotto un nuovo divieto per la cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento qualora concernenti Stati oggetto dei divieti previsti dall'art. 1 comma 6⁶ e in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla

⁴ Per questo tipo di autorizzazioni si veda il paragrafo 3.

⁵ Si veda Emmolo, E., op. cit.

⁶ Secondo tali principi l'Italia non può trasferire materiali di armamento verso Paesi in stato di conflitto armato, verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, in Paesi sottoposti ad embargo deciso dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, in Paesi cui governi sono responsabili di accertate gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge n. 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; qualora vi sia in rischio di "triangolazioni".



definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

E' inoltre previsto il rispetto dei principi previsti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (cosiddetto Codice di Condotta)⁷.

Poi si estende il divieto a esportare armi anche verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), insieme a quelli, già previsti prima della modifica legislativa, delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE). Il solo embargo dell'OSCE è quello deciso nel 1992 verso l'Armenia.

Invece il Governo non ha integrato il criterio 8 della posizione comune del 2008/944/PESC che contiene i criteri di concessione di autorizzazioni. Tale criterio prevede di considerare la compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti. Attualmente la lettera e) del comma 6, art. 1 della legge 185 prevede che è vietata l'esportazione "verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge n. 49/1987, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali". La formulazione di questo criterio che limita la valutazione solo agli Stati con cui l'Italia è impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale è certamente meno restrittivo rispetto alla previsione della posizione comune sui trasferimenti di armi del 2008, in quanto è esteso a tutti i Paesi. Resta, pertanto, da verificare se tale divieto verrà attuato e come.

Un'altra modifica è l'estensione del divieto di fabbricazione, importazione, esportazione, transito e intermediazione di mine terrestri anti-persona e di munizioni a grappolo (entrambi i divieti erano già previsti da altre leggi).

2.2 Le armi sportive e da caccia

Il comma 11 dell'art. 1 della legge 185 del 1990 è modificato per includere nell'applicazione della stessa legge le armi e munizioni comuni da sparo, le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni, quando i trasferimenti intracomunitari e le

⁷ Albergoni, M., *La legislazione in materia di esportazione degli armamenti militari. La posizione dell'UE e l'ordinamento italiano, tra esigenze di difesa e tutela dei diritti*, Archivio Disarmo, 2011. Seniors, J., *La Position commune européenne en matière d'exportation d'armements, un outil de transparence?*, Note d'Analyse du GRIP, Brussels, 2011.



esportazioni dei predetti materiali siano destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia⁸.

La scelta del legislatore è di regolare e indirizzare i controlli non in base all'oggetto del trasferimento, ma al destinatario: i controlli previsti dalla legge 185 si applicheranno solo nel caso in cui i trasferimenti siano diretti a forze armate o di polizia e non quando siano dirette a privati. L'impresa che vuole effettuare un'esportazione di armi deve avviare, in base al soggetto importatore come prima delineato, l'iter di controlli al Ministero degli affari esteri a partire dalle trattative contrattuali di cui all'art. 9 e alle successive procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e seguenti⁹. Si applicheranno pienamente i divieti previsti della legge 185¹⁰. Inoltre, a questi trasferimenti di armi comuni da sparo si applicheranno anche le misure di trasparenza previste dall'art. 5 della legge 185 e dovranno essere riportate le relative informazioni nella relazione annuale del Governo al Parlamento.

Le cosiddette "armi leggere e di piccolo calibro" sono divise nella legislazione italiana in due categorie: le armi da guerra e le armi comuni da sparo¹¹. Solo una piccola parte delle armi leggere italiane, quelle classificate come militari (mitra e mortai di piccolo calibro), rientra nel regime di controllo previsto dalla legge 185, mentre la maggior parte di esse, vale a dire le armi comuni da sparo, è sottoposta alla disciplina della legge 110/75¹². Le due legislazioni divergono significativamente in relazione ai vincoli all'esportazione¹³. L'esportazione delle armi comuni da sparo viene regolata dagli art. 31 e 32 del TULPS e dall'art. 16 della legge 110/75. Questi articoli indicano sia le specifiche che dovrebbero contenere le autorizzazioni¹⁴, sia le modalità di trasferimento delle armi in questione. La licenza viene rilasciata dal Questore della Provincia in cui risiedono i richiedenti, nel caso in cui l'esito della valutazione relativa al soggetto sia stata positiva¹⁵.

⁸ Le armi comuni da sparo ad uso civile, disciplinate dalla legge del 18 aprile 1975 n. 110 e dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), includono revolver, pistole, fucili e carabine per difesa personale, caccia o tiro sportivo non automatici, le loro parti di ricambio e munizioni e il materiale esplosivo.

⁹ Si veda Simoncelli, M. (a cura di), Op. cit. e Lagrasta, E., *Le armi del Belpaese*, Ediesse, 2006.

¹⁰ Si veda la Nota 5 per l'elencazione dei divieti.

¹¹ Bellagamba, G., Vigna P.L., *Armi, munizioni ed esplosivi: disciplina penale ed amministrativa*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 199.

¹² Peraltro, nel Rapporto del Presidente del Consiglio del 2007 e in quello del 2008 (l. 185/90) si legge la stessa affermazione: "Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli del Codice di Condotta ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri in merito ad istanze di esportazione di armi comuni da sparo. In questa sede, oltre a verificare l'eventuale esistenza di dinieghi opposti da altri membri della UE, si è accertato che le operazioni prospettate rispondessero agli orientamenti della nostra politica estera ed ai principi della PESC"

¹³ Bonaiuti, C., *Il Quadro Normativo Italiano*, in Simoncelli, M. (a cura di), *Armi Leggere, Guerre Pesanti. Il Ruolo dell'Italia nella Produzione e nel Commercio*, Rubbettino, 2001. Si veda, inoltre, Emmolo, E., *Le esportazioni di armi leggere*, in Simoncelli, M. (a cura di), op.cit., pp. 168 e ss.

¹⁴ Le indicazioni che devono essere presenti nella licenza d'esportazione sono: a) lo Stato verso cui i materiali sono diretti e la ditta, persona o ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono e c) la specie o la quantità dei materiali.

¹⁵ Per l'esportazione delle armi comuni da sparo bisogna richiedere la licenza di polizia senza la quale non è possibile portare a termine l'operazione. Essa deve essere subordinata "anche



Con le modifiche introdotte alla legge 185 del 1990, il regime di controlli e autorizzazioni nel caso in cui il soggetto destinatario sia una forza armata o di sicurezza di un altro Paese sarà quelle delle armi “ad uso militare” prevista dalla legge 185 con le relative competenze per il rilascio dell’autorizzazione e i controlli affidati al Ministero degli affari esteri.

L’applicazione di questa previsione sarà da valutare attentamente. Infatti, la possibile elusione della norma attraverso l’esportazione a un soggetto privato nel paese di destinazione che poi lo trasferisca a forze governative è possibile, salvo l’imposizione di precisi obblighi e sistemi di controllo post vendita sull’utilizzatore finale (che, tuttavia, non sono previsti dalla legislazione relativa all’esportazione di armi comuni da sparo)¹⁶.

2.3 I controlli sulle attività di intermediazione

Il decreto legislativo introduce una serie di controlli sull’“attività di intermediazione” che può essere posta in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di armi. Sono definiti mediatori coloro che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell’elenco comune dei materiali d’armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato e che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.

Le operazioni di controllo sulle attività dei mediatori saranno effettuate nel rispetto dei principi della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003, sul controllo dell’intermediazione di armi. Le previsioni della posizione comune sono state direttamente recepite attraverso le modifiche introdotte (definizione di attività di intermediazione, obbligo di autorizzazione, di iscrizione al registro e altre).

Tuttavia, ad un esame letterale delle nuove previsioni, i controlli non sono estesi alle attività di intermediazione svolte al di fuori del territorio nazionale da cittadini residenti o stabiliti in Italia come richiesto dall’art. 2 della posizione comune. Non sembra colmata la lacuna presente della legislazione italiana che porta ad una carenza di giurisdizione, nel caso in cui le attività avvengano “estero su estero”, ovvero ad esempio nel caso in cui un cittadino straniero sia imputato dalla magistratura italiana per un’intermediazione illegale di armi (ad esempio, in

all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni che eventualmente siano necessarie da parte di altre pubbliche amministrazioni”. Quando si intenda esportare ad un Paese membro dell’UE, la licenza deve essere, quindi, autorizzata dall’Autorità del Paese di destinazione.

¹⁶ Il certificato di uso finale è, infatti, previsto all’art. 11 della legge 185 del 1990. Si prevede che l’impresa produca un certificato d’importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; per tutti gli altri Paesi, un “certificato di uso finale” rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione della autorità italiane preposte a tale compito. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.



violazione di un embargo) se le armi non hanno attraversato il territorio italiano. Sono molti, infatti, i casi di questo tipo documentati e confermati da una serie di sentenze: trafficanti di armi operavano in Italia “estero su estero” (ovvero senza che le armi passassero dal territorio italiano) per trasferire armi in Stati sotto embargo (Ruanda, ex Jugoslavia, Liberia e Sierra Leone). Tutti assolti per difetto di giurisdizione¹⁷.

Inoltre, i controlli non sono previsti nel caso di “armi ad uso civile” esportate a destinatari privati, ovvero destinatari dietro ai quali potrebbero celarsi forze armate irregolari o terroristiche.

2.4 Trasparenza e dibattito parlamentare

L’art. 5 della legge 185, che disciplina le misure di trasparenza e la relazione del Governo al Parlamento sui trasferimenti di armi dell'anno precedente, estende le informazioni anche alle autorizzazioni globali di trasferimento e alle autorizzazioni generali. Inoltre, in base alle modifiche al regime dei controlli sulle armi ad uso civile, la relazione al Parlamento deve contenere informazioni analitiche anche su queste armi se esportate a forze di polizia.

E’ molto rilevante che si introduca l’obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Pertanto, si prevede attraverso il dettato normativo un dibattito parlamentare sulle esportazioni di armi. Questa previsione è stata introdotta nel decreto legislativo a seguito del parere delle Commissioni della Camera dei Deputati¹⁸.

3. I trasferimenti intracomunitari di armi

Il decreto delegato prevede una serie di modifiche al sistema di controllo e autorizzazione per recepire nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria del 2009¹⁹. La direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che letteralmente “semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità (dell’Unione) di prodotti per la difesa”, è volta ad ottenere un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore del commercio di armi,

17 Amnesty International, *Armare i conflitti*, 2003, EGA. Graduated Institute of International Studies, *Small Arms Survey 2004*, Oxford University Press; Wood, B. Peleman, J., *The Arms Fixers: Controlling the Brokers and Shipping Agents*, International Peace Research Institute, 1999; Maurizio Tortorella, Codice Jadran, “Panorama”, 17/4/2003; Emmolo, E, op. cit., Lagrasta, E., op. cit.

18 Camera dei Deputati, Giovedì 26 aprile 2012, 645. XVI Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Commissioni Riunite (III e IV).

19 Si veda Pelosi, G., *La Direttiva UE sui trasferimenti di armi e la legislazione italiana*, “Sistema Informativo a Schede”, Archivio Disarmo, Marzo-Aprile 2008. Si veda anche Dell’Olio, D., *Il dibattito sulla normativa comunitaria in materia di commercio di armamenti: situazione attuale e prospettive future*, “Sistema Informativo a Schede”, Archivio Disarmo, Gennaio-Febbraio 2010.



delineando una cornice normativa cui gli Stati dovranno dare concreta attuazione, che prevede un sistema basato sulla concessione delle autorizzazioni da parte degli Stati Membri di origine e sull'offerta di garanzie degli Stati Membri di destinazione. Per i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento le imprese hanno a disposizione tre tipi di autorizzazione di trasferimento: generale, globale o individuale.

Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, incluse certificazioni di utilizzazione finale.

Al contempo, si prevede che non possa essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.

1 - Autorizzazione generale di trasferimento

Con questo nuovo tipo di procedure, il Ministero degli affari esteri con decreto autorizza direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2 - Autorizzazione globale di trasferimento

In questo caso, il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento, per un periodo di tre anni che può essere rinnovato, su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.

L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.

3 - Autorizzazione individuale di trasferimento

L'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, è rilasciata dal Ministero degli affari esteri per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento, pertanto non vi è la necessità ovviamente di varie operazioni. Inoltre, quando è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico e per il rispetto di obblighi e impegni



internazionali oppure sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.

Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetti le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata.

4.1 La certificazione delle imprese

È introdotta la certificazione che stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di un'autorizzazione generale di trasferimento. È rilasciata dall'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, alle imprese già iscritte al registro e ha una durata di 3 anni.

L'affidabilità è valutata sulla base dell'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa (livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza) e, inoltre, anche in base all'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi.

L'impresa, nel richiedere la certificazione, si impegna a adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti e di fornire informazioni dettagliate sugli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa e la descrizione del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Le imprese certificate non sono tenute a inviare al Ministero degli affari esteri la documentazione a chiusura delle operazioni²⁰.

Il Ministero degli affari esteri può revocare il certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri e alle condizioni previste dal certificato, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

²⁰ Ovvero, come previsto dall'art. 16 della legge 185 del 1990, ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni al Ministero degli affari esteri il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) o la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero per la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.



Inoltre, è riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da un altro Stato membro.

5. Conclusioni

Si attende, per completare il quadro di dettaglio delle procedure amministrative (che possono tuttavia incidere sulla sostanza delle previsioni normative), l'emanazione di un regolamento di esecuzione per definire i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni, le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti, nonché quelle della sua verifica e gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento. Saranno aspetti importanti per una valutazione complessiva delle modifiche introdotte, della loro applicazione e delle ricadute concrete.

Le modifiche hanno previsto una serie di cambiamenti al sistema di controllo per adeguarlo allo scenario internazionale del commercio di armi. In relazione ai controlli, sono certamente importanti le nuove previsioni che estendono le procedure all'intermediazione, alle cessioni di licenza di produzione, alla delocalizzazione produttiva, e ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia. Mentre, come osservato precedentemente, rimane ancora la lacuna sui controlli delle attività di intermediazione "estero su estero" e alle relative previsioni sanzionatorie e penali.

L'estensione dei controlli sulle armi comuni da sparo dirette a forze militari e di polizia, in parte, può contribuire a risolvere le contraddizioni derivanti dal fatto che le procedure e i divieti previsti per le esportazioni di armi comuni da sparo, munizioni ed esplosivi (dalla legge 110/75) sono diversi da quelli previsti dalla 185/90 che si occupa dei trasferimenti di armi ad uso militare. Era una richiesta che la coalizione di organizzazioni che si batte per maggiori controlli sulle armi leggere avanzava da tempo. Sembra, inoltre, opportuno sottolineare anche le ricadute sulle misure di trasparenza sulle operazioni effettuate: infatti, dal database Istat non si può risalire alle quantità di materiale esportato come neanche ai dettagli su produttori e utilizzatori finali. Sarà, però, fondamentale che siano previste azioni di monitoraggio volte a verificare che le armi comuni da sparo esportate a soggetti privati non siano successivamente trasferite a forze armate o di polizia governative.

E' certamente una previsione importante in termini di trasparenza l'obbligo di prevedere un dibattito parlamentare pubblico, almeno nelle Commissioni competenti, sulle politiche italiane nel settore del commercio di armi e sull'applicazione dei controlli.

Rispetto alle nuove previsioni adottate sui trasferimenti di armi all'interno dell'Unione, si permette con un'autorizzazione preventiva (generale – globale o individuale) valida, di non aver più bisogno di altre autorizzazioni per l'attraversamento e l'ingresso in altri Stati Membri. Al contempo si salvaguardia il rispetto della libertà statale di negare o concedere l'autorizzazione preventiva, anche al fine di salvaguardare i propri interessi essenziali di sicurezza e di porre dei vincoli alla riesportazione. In sostanza, la volontà dell'Unione è quella di abbandonare un sistema fondato sul controllo ex ante, in favore di un sistema di



controlli ex post. Sull'efficacia dei controlli successivi all'esportazione, come saranno effettivamente attuati, bisognerà, pertanto, valutare l'applicazione delle nuove disposizioni.

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Mensile dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo
Piazza Cavour 17 - 00193 Roma - tel. 0636000343 fax 0636000345
e-mail: info@archiviodisarmo.it www.archiviodisarmo.it

Direttore Responsabile: Sandro Medici
Direttore scientifico: Maurizio Simoncelli
Registrazione Tribunale di Roma n. 545/86

